

MODENA,

24/11/2025

STATUTO

ASSOCIAZIONE

NUOVA MODENA APS

Art. 1 Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), dell'articolo 90 della Legge 289/2002 e nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e della Costituzione, "NUOVA MODENA APS", in breve "N.M." (di seguito denominata "Associazione"), con sede legale nel Comune di Modena.

L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinato all'iscrizione del sodalizio nel relativo Registro: l'eventuale cancellazione da tale Registro, anche su istanza dell'associazione, determinerà l'onere di modificare la denominazione sociale.

L'associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, a carattere volontario e democratico e ha durata illimitata. L'associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

L'associazione ha la possibilità di istituire sedi secondarie

e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non necessita di modifica statutaria.

Art. 2 Attività sociali

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, a favore dei propri associati e della collettività.

Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, l'Associazione svolgerà, ai sensi dell'art.5 del Dlgs 117/17 Codice del terzo settore, attività di interesse generale nei seguenti settori:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche

editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale,

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,

promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

in particolare l'associazione ha i seguenti scopi:

1. Accrescere la sensibilità della cittadinanza riguardo la cittadinanza protagonista, attiva e responsabile,
2. Promuovere il senso di appartenenza alla propria comunità,
3. aumentare la partecipazione dei giovani nella risoluzione dei problemi della comunità,
4. promuovere la cultura della sussidiarietà e della solidarietà come strumento di crescita sociale
5. potenziare la conoscenza del territorio e la messa in rete sinergica delle sue potenzialità e risorse,
6. valorizzare le risorse del singolo individuo, della coppia o della famiglia con attenzione alla Educazione sociale e

culturale o di altre forme di sostegno alla persona e/o ai gruppi,

7. ottimizzare le risorse personali e l'aumento del proprio senso di autoefficacia,
8. diffondere la conoscenza dei diritti e doveri derivanti dalla cittadinanza europea, della cultura e della legalità, della solidarietà e dell'inclusività.
9. Avvicinare la cittadinanza, con particolare attenzione alle giovani generazioni, alla conoscenza e all'apprezzamento multidisciplinare del patrimonio di arti performative, espositive ed immateriali, all'insegna dell'arricchimento intellettuale della popolazione.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

1. L'organizzazione e gestione di attività di promozione sociale, culturali o ricreative quali momenti di sensibilizzazione e approfondimento di tematiche pre-politiche, culturali in genere,
2. attività di studio, ricerca e formazione nel campo delle relazioni umane, sociali e ambientali con particolare attenzione alle diverse forme di linguaggio ed espressione anche artistica, per la ottimizzazione delle risorse personali e l'aumento del proprio senso di autoefficacia;

3. iniziative di orientamento, sostegno ed empowerment anche con modalità on-line. Con la proposta di percorsi di consapevolezza per la valorizzazione delle risorse del singolo individuo, della coppia o della famiglia con attenzione alla Educazione sociale e culturale o di altre forme di sostegno alla persona e/o ai gruppi;

4. Organizzazione di conferenze, seminari e approfondimenti rivolti ai singoli e alla cittadinanza su tematiche afferenti discipline culturali, del benessere ed inerenti la persona, la comunità e l'ambiente anche con strumenti telematici;

5. Proposta di percorsi di formazione ed approfondimento per soci, associazioni, imprese, istituzioni o enti aventi scopi e finalità affini agli scopi dell'associazione
NUOVA MODENA;

6. L'organizzazione e gestione di attività turistiche ed editoriali afferenti le attività associative;

7. L'organizzazione e gestione di attività finalizzate alla diffusione e conoscenza dei diritti e doveri anche in collaborazione con istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, enti locali, università, associazioni, fondazioni e altri soggetti senza scopo di lucro anche a

livello europeo e internazionali;

8. attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art. 85 comma 4 del Codice del Terzo settore.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive.

L'Associazione può svolgere, così come previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, tenuto in ogni caso conto dell'insieme delle

risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività istituzionali e nel rispetto del Decreto Ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea degli associati.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 3 Attività prestate

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, dei loro familiari e di terzi; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo settore.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 4 Requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci le persone fisiche e le persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono, altresì, essere soci altri Enti del Terzo settore e gli enti non aventi scopo di lucro purché in numero non superiore al cinquanta per cento del numero di Associazioni di Promozione Sociale. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Sono soci, persone o enti, che si impegnano a pagare, per

tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Non sono ammessi soci temporanei né limitazioni temporali alla partecipazione alla vita associativa e le quote associative non sono trasmissibili, rimborsabili né rivalutabili.

Art. 5 Richiesta di ammissione a socio

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo e impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 6 Ammissione a socio

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più suoi componenti da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro trenta giorni in merito alle domande di ammissione.

All'atto di accettazione della domanda, debitamente comunicata all'interessato, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci

da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento. Sarà cura del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, aggiornarsi sui nuovi soci verificando la corretta annotazione del relativo nominativo nel libro degli associati.

Nel caso di diniego da parte del soggetto delegato, la richiesta di ammissione ad associato verrà sottoposta alla valutazione, non avente carattere discriminatorio, del Consiglio Direttivo che dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni. Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, di fare ricorso contro il provvedimento affinché si pronunci la prima Assemblea dei soci che sarà convocata.

Art. 7 Diritti e doveri dei soci

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni;
- diritto di collaborare al perseguimento delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione, nel rispetto delle inclinazioni personali e della propria disponibilità di tempo;
- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare il diritto di voto, se iscritto nel libro dei Soci e in regola con il versamento della quota associativa anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, secondo il principio di libera eleggibilità. Per i soci che alla data della votazione sono minorenni, l'esercizio del diritto di voto deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- diritto di prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi e della documentazione amministrativa relativa alla gestione dell'Associazione, presentando richiesta anche verbale a uno dei componenti del Consiglio Direttivo o a chi si occupa della segreteria dell'associazione, previa sottoscrizione dell'impegno alla

riservatezza in relazione ad eventuali dati personali trattati;

- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- dovere di astenersi da qualsiasi comportamento che sia in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione e di mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede;
- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione con il versamento del contributo annuale e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative. La quota associativa potrà essere quantificata con delibera del Consiglio Direttivo e non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile;
- hanno diritto di frequentare l'associazione per una sola volta, ed accompagnati da un socio, coloro che desiderano aderire all'associazione e vogliono approfondire la conoscenza della stessa. La richiesta deve essere formulata per iscritto o verbalmente al Consiglio Direttivo prima di accedere ai locali.

Art. 8 Perdita della qualità di socio

La qualifica di associato si perde per:

- 1) recesso,
- 2) radiazione,
- 3) esclusione per morosità,
- 4) morte o estinzione della persona giuridica o Ente.
- 5) azioni disciplinari

Il recesso da parte dei soci ha effetto dal momento in cui viene comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo che provvede ad annotarlo sul libro degli associati.

La radiazione sarà proposta dal Consiglio Direttivo, con parere dettagliatamente motivato, nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- arrechi o possa arrecare, in qualunque modo, gravi danni, anche morali, all'Associazione.

La proposta di esclusione del Consiglio Direttivo deve quindi essere sottoposta all'esame dell'Assemblea ordinaria dei soci che sarà convocata entro due mesi e alla quale deve essere convocato anche l'associato interessato dal provvedimento

affinché possa contestare gli addebiti. La delibera adottata dall'Assemblea dei soci dovrà essere comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata anche a mano.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per morosità dell'associato decorsi tre mesi dall'inizio dell'esercizio, previo sollecito anche collettivo al versamento della quota associativa annuale e conseguente annotazione sul libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato, secondo la gravità dell'infrazione commessa, con richiamo scritto e, in caso di reiterazione, l'espulsione per i seguenti motivi:

- violazione delle disposizioni dello statuto, eventuali regolamenti o deliberazioni degli organi associativi;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi associativi, dei suoi associati;
- adozione di comportamenti idonei ad attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- produzione di gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi associativi, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- adozione di comportamenti, commissivi od omissivi, idonei

ad arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo o colpa grave, il danno dovrà essere risarcito.

- **Art. 9 Patrimonio**

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento. Il patrimonio dell'ente è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi associativi;
- c) cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- d) interessi sulle disponibilità depositate presso

Istituti di Credito;

- e) elargizioni, donazioni e lasciti testamentari;
- f) erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
- g) entrate da convenzioni;
- h) erogazioni liberali dei soci e di terzi;
- i) entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- j) rendite patrimoniali;
- k) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità degli Enti di Terzo settore.

Art. 10 Esercizio finanziario

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio, strutturato secondo il principio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di attività, da presentare all'Assemblea degli associati.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il Consiglio Direttivo dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle stesse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al

bilancio.

Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione o trasmesso mediante mail.

Art. 11 Divieto distribuzione utili o avanzi di gestione

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione

dell'Assemblea, sarà reinvestito per il raggiungimento delle finalità istituzionali anche attraverso l'istituzione di fondi riserva.

Art. 12 Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- il Presidente.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

Art. 13 Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Il diritto di voto è riconosciuto ai soci in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso: per i soci minorenni il diritto di voto è esercitato per tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

Art. 14 Competenze dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b. elegge i componenti del Consiglio Direttivo e adotta eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
- c. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- d. approva gli eventuali regolamenti interni, ivi incluso il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea che può

- garantire la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificarne l'identità dell'associato;
- e. delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;
- f. si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
- g. delibera l'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune;
- h. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio o Rendiconto economico-finanziario.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro dieci giorni dalla data della richiesta.

Le convocazioni devono essere effettuate almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione dell'avviso nella sede legale e nelle eventuali sedi operative, e mediante altra modalità quale l'invio e-mail. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati e sono presenti tutti i consiglieri. Sono ammesse presenze da remoto attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

Il voto è espresso in forma palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti. Vigge il principio di una testa, un voto.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare

dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16 Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 17 Competenze dell'Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria dei soci, convocata con le stesse modalità di quella ordinaria, delibera:

- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione
- su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la

presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati regolarmente iscritti alla data della convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre, in prima convocazione, il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, tali modifiche sono adottate con la partecipazione di almeno la metà degli associati e approvate con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei soci e il voto favorevole di tre quarti dei presenti.

Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario e delle stesse deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale nella bacheca della sede sociale.

Art. 18 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti

dall'Assemblea e scelti tra i soci maggiorenni qualora non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Entro la data di naturale scadenza dell'organo, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche.

2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea dei soci cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza, astenendosi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

3. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il bilancio;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni o delegare tale funzione a uno o più dei propri membri;
- d) deliberare in merito all'esclusione per morosità e proporre i provvedimenti di radiazione degli associati;
- e) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- f) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare, incluso quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari;
- g) individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dell'Assemblea degli associati;
- h) delegare il Presidente a stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- i) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola eventualmente la vita dell'Associazione;

j) deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento;

k) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione, via mail o ciascun componente non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

5. Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la

trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Sono ammesse presenze da remoto attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti a disposizione dei soci che richiedano di consultarli.

Art. 19 Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa

ricostituzione del numero dei componenti dell'organo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Libro soci e Verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo), il Presidente o Vicepresidente devono assicurare una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci annuali. Tali documenti associativi devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 20 Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art 18 del presente statuto. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 21 Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa riferimento al codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia associazionistica e di Enti del Terzo settore.

Art. 22 Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore ed è soggetto ad imposta di registro in misura fissa.

I SOCI (Nome e Cognome)

Firme

Carlo Simonini

Camillo B.

CAMILLO B.

Andrea Celli

Andrea Celli

~~Giulio Scaglietti~~

Vincenzo Campello

Giulio Scaglietti

~~Gianni Casale~~

Gianni Casale

Francesca Rinzullo

Francesca Rinzullo

Alessia Gozzi

ALESSIA GOZZI

~~Carlotta Corrado~~

~~CARLOTTA CORRADO~~

TIZIANO DAVOLI

[Signature]

DAVIDE ORLANDO CONTI

[Signature]

Daniela Zaccarelli

[Signature]

ROBERTA BOVI

[Signature]

GIACOMO STRUCCHI

[Signature]

FRANCESCO BONCINI

[Signature]

PAOLO FALCO

[Signature]

BINCA DELVAI Rinaldi

Tommaso Casolari *[Signature]*

ELISA FANGAREGGI

[Signature]

Mattia Zaccarelli

[Signature]



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Modena

Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il 27/11/2025

al n° 2170 Serie 3

Corrisposti € 100,00

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

E. Lella Rinaldi

[Signature]